

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4660

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

(V. Stampato Camera n. 6498)

*approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della
Camera dei deputati il 7 giugno 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 giugno 2000*

—————
**Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in
Nigeria**
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini ed alle società italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.

2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorità nigeriane ed è determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilità ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma è subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Lo Stato è surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

